

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12035 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 16/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 29602-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONIETTA CORRETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLLO;

- *ricorrente* -

contro

TARANTINO ANGELA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1997/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 28/06/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fuc

2017
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, a carico dell'INPS in una controversia con un lavoratore agricolo, l'ente previdenziale versò una somma al lavoratore e corrispose gli onorari di difesa all'avv. Angela Tarantino.

La medesima professionista, tuttavia, pur dando atto del pagamento integrale delle spese da parte dell'ente, intimò precetto all'INPS per l'ulteriore somma di euro 454,95, a titolo di spese successive; la nuova procedura di pignoramento presso terzi, nella quale si costituì l'INPS opponendosi all'assegnazione, fu dichiarata improcedibile dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 5 febbraio 2015.

2. L'avv. Tarantino ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza di improcedibilità. Il G.E. del Tribunale di Foggia ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e, all'esito, ha assegnato all'opponente il termine di sessanta giorni per l'introduzione del relativo giudizio di merito.

Introdotta la fase di merito, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 28 giugno 2016, ha accolto l'opposizione, ha dichiarato nulla e perciò revocata l'ordinanza di improcedibilità suindicata, condannando l'INPS al pagamento delle competenze pari ad euro 1.509,23; ed ha poi condannato l'ente previdenziale al pagamento delle relative spese di lite, liquidate in euro 3.800, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del medesimo avv. Tarantino antistatario.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia propone ricorso l'INPS con atto affidato a cinque motivi.

Fuc

L'avv. Angela Tarantino non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal secondo motivo, col quale l'INPS lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618-*bis* del codice di procedura civile.

Osserva l'INPS che l'opposizione agli atti esecutivi in esame aveva ad oggetto, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, un credito ordinario e non un credito di lavoro; si trattava, infatti, di spese residue asseritamente spettanti all'avv. Tarantino in qualità di difensore distrattario delle spese di lite liquidate in una procedura di conciliazione giudiziale davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Foggia. Tale credito non sarebbe di natura lavorativa; pertanto l'introduzione del giudizio di merito doveva avvenire con citazione e non con ricorso. Nella specie, al contrario, pronunciato dal G.E., all'udienza del 14 maggio 2015, il provvedimento che concedeva all'opponente il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, l'avv. Tarantino aveva depositato il ricorso in data 8 luglio 2015 e solo in data 15 marzo 2016 il ricorso e il relativo decreto erano stati notificati all'INPS. Da ciò consegue, secondo l'ente ricorrente, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per la sua tardività.

1.1. Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già rilevato decidendo un caso in tutto analogo a quello qui in esame (ordinanza 10 maggio 2017, n. 11415, seguita da

Fuc

numerose altre conformi), l'opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (v. le ordinanze 6 dicembre 2010, n. 24691, e, più di recente, 8 giugno 2017, n. 14336). Ne consegue che tale causa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso ed è tempestivamente proposta, e quindi ammissibile, solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all'esito della fase sommaria dell'opposizione stessa (v. le ordinanze 7 novembre 2012, n. 19264, e 8 novembre 2017, n. 26501). Poiché tanto non è avvenuto nel caso in esame, visto che erroneamente l'opponente Tarantino ha introdotto l'opposizione con ricorso al giudice, sicché la sua notifica si è avuta in termine di gran lunga successivo – come risulta dalle scadenze processuali già in precedenza indicate – l'opposizione andava dichiarata inammissibile per tardiva instaurazione del giudizio di merito. Non essendo ciò avvenuto, la sentenza impugnata è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.; il che comporta l'accoglimento del motivo di ricorso qui in esame, con assorbimento degli altri.

È appena il caso di rilevare che in senso contrario non è possibile argomentare da altri precedenti di questa Corte relativi a controversie analoghe alla presente (ve le ordinanze n. 22377 del 2016 e n. 22378 del 2016 ed altre), perché l'Istituto ricorrente non aveva ivi svolto alcuna censura concernente la natura del credito (relativo alle spese distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa con sentenza pronunciata dal giudice del lavoro; credito, che, in sede di merito, era stato trattato come avente la stessa natura previdenziale di quello cui accedeva) per il quale era stata esercitata l'azione esecutiva e proposta

Fuc

l'opposizione agli atti esecutivi e col ricorso non era perciò contestato il rito del lavoro seguito nel grado di merito. Il motivo di ricorso in esame, invece, pone proprio la questione del rito applicabile, sicché questa va risolta alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (ordinanza 13 settembre 2017, n. 21179).

2. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile per tardività l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. Tarantino.

Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, *cassa* la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, *dichiara* inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Angela Tarantino nei confronti dell'INPS; *condanna* la Tarantino al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 630, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2018.

Il Presidente

AA